
RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre ungulati vivi nell'Unione, il modello di certificato veterinario «POR-X» e i protocolli per le prove della stomatite vescicolosa

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 34 del 5 febbraio 2013)

Alla pagina 8, nell'allegato, punto 2 c), parte 2 dell'allegato I modificato del regolamento (UE) n. 206/2010, modello POR-X, parte II, punto II.2. «Attestato di polizia sanitaria», punto II.2.4.C:

anziché: «negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca di anticorpi della malattia vescicolosa dei suini e ad una prova per la ricerca di anticorpi della peste suina classica»,

leggi: «negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, a prova all'antigene di brucella tamponato per la ricerca della brucellosi suina».

15CE0102

Rettifica del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 181 del 29 giugno 2013)

A pagina 19, articolo 2, punto 1:

anziché: «1) “droit de propriété intellectuelle”»

leggi: «1) “diritto di proprietà intellettuale”.»

15CE0103

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 938/2014 della Commissione, del 2 settembre 2014, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 263 del 3 settembre 2014)

A pagina 5, considerando 3:

anziché: «[...] classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70, originari della Repubblica popolare cinese (“il prodotto in esame”).»,

leggi: «[...] classificati ai codici ex NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70, originari della Repubblica popolare cinese (“il prodotto in esame”).»,

15CE0101

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUE-07) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

